

Sciopero - Cod. pen., artt. 330, 504 e 505 - Profili di incostituzionalità non determinanti una dichiarazione di illegittimità delle norme in essi contenute - Motivo - Ipotesi di abbandono del lavoro non aventi i caratteri dello sciopero economico - Applicabilità in tali casi delle sanzioni penali ivi previste - Competenza del giudice di merito all'accertamento degli elementi di fatto al fine della disapplicazione delle norme e dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 Cod. penale.

N. 124 - Sentenza 13 dicembre 1962 Pag. 287

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Identificazione dell'oggetto del giudizio - Questione sollevata nei confronti dell'art. 330 del Cod. pen. ritenendo che la sua applicazione costituisca presupposto per l'applicabilità dell'art. 1105 del Cod. navigazione - Irrilevanza - Applicabilità dell'art. 1105 indipendentemente da quella dell'art. 330 - Cod. navigazione, art. 1105: ha per oggetto una fattispecie specifica: trasgressione ad ordini del comandante da parte di « almeno un terzo dell'equipaggio » - Costituisce oggetto della questione di legittimità.

Sciopero - Cod. pen., art. 330 - Questione di legittimità costituzionale già decisa con sentenza n. 123 del 1962 - Conseguenze - Riconoscimento in via di massima della titolarità del diritto di sciopero nei confronti dei lavoratori marittimi - Ricerca di eventuali condizioni o modalità da osservarsi per il legittimo esercizio del diritto - Esclusione dall'esame della Corte di talune modalità la cui adozione può essere prescritta solo dal legislatore - Competenza della Corte limitata all'accertamento di modalità che discendono in modo necessario dalla stessa natura e finalità dello sciopero e che possono essere fatte valere in via di interpretazione dell'art. 40 della Costituzione quali limiti del diritto - Indizione dello sciopero condizionato alla previa adozione delle cautele necessarie ad evitare il pericolo o della distruzione degli impianti oppure della produzione di danni alle persone o ai beni sia del datore di lavoro che dei terzi.

Sciopero - Lavoratori marittimi - Sussistenza di un pericolo di danno inerente ad ogni sospensione o irregolarità della prestazione del lavoro affidato all'equipaggio di una nave dopo l'inizio del viaggio e durante l'intero periodo della navigazione fino al compimento del medesimo - Particolare natura del mezzo col quale si svolge la navigazione - Immanenza del pericolo - Peculiarità dell'impresa di armamento navale - Speciale disciplina giuridica del lavoro che si svolge a bordo - Contratto di arruolamento - Status del marittimo durante il periodo dell'imbarco

Libertà di locomozione e soggiorno - Costituzione, art. 16 - Limiti per motivi di sanità e di sicurezza - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2: limite in considerazione di pericoli per la pubblica moralità - Richiamo alle precisazioni fatte dalla Corte nella sentenza n. 2 del 1956 - Conseguente univocità del significato delle parole « pubblica moralità » contenute nella disposizione impugnata - Pericolo per la pubblica moralità - Costituisce un aspetto del pericolo per la sanità e la sicurezza - Esemplificazione - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 127 - Sentenza 13 dicembre 1962 Pag. 319

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione siciliana - Credito e risparmio - Provvedimento 12 febbraio 1962 del Governatore della Banca d'Italia: nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso (Messina) - Competenza dello Stato. (Statuto siciliano, artt. 17, lett. e, 20, primo comma, prima parte; R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375, titolo VII, capi II e III; D. P. R. 27 giugno 1952, n. 1133, art. 9).

Regione siciliana - Credito e risparmio - D. P. R. 27 giugno 1952, n. 1133, art. 2, lett. e, e legge 10 maggio 1938, n. 745, artt. 5 e 8 - Potere dell'Assessore alle finanze di nominare una parte del collegio sindacale dei Monti di credito su pegno - Non comprende la competenza a nominare i liquidatori dell'ente - Finalità diverse delle due competenze.

Regione siciliana - Credito e risparmio - Questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale nei confronti dell'art. 9 del D. P. R. 27 giugno 1952, n. 1133, il quale rinvia alla legge bancaria dello Stato per la determinazione della competenza a nominare i liquidatori di un ente che deve cessare l'attività creditizia - Asserita violazione dell'art. 20, primo comma, prima parte, dello Statuto - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 20, primo comma, prima parte).

Regione siciliana - Credito e risparmio - Legislazione regionale concorrente - Necessaria conciliazione degli interessi regionali con quelli nazionali - Diversità di modi per attuarla - Insindacabilità della scelta.

Regione siciliana - Credito e risparmio - Esigenza di un controllo dello Stato su tutto l'esercizio dell'attività creditizia con diversità di strumenti in relazione al diverso modo di funzionamento dell'impresa bancaria - Controllo più penetrante e diretto dell'organo di vigilanza dell'attività creditizia nel caso di aziende di credito che accusino irregolarità di funzionamento o di rendi-

mento - Conseguente competenza del Governatore della Banca d'Italia ai fini della liquidazione - Asserita violazione dell'autonomia regionale - Insussistenza.

Regione siciliana - Credito e risparmio - Provvedimenti essenziali relativi all'attività creditizia di interesse regionale - Competenza regionale - Non comprende l'intera potestà amministrativa inerente al controllo del credito - Asserita competenza della Regione ad emanare il provvedimento impugnato in quanto alla Regione spetta l'esercizio della potestà amministrativa dello Stato in materia di credito - Necessità della previa emanazione di direttive statali - Mancanza - Incompetenza della Regione. (Statuto siciliano, artt. 17, lett. e, e 20).

N. 85 – Sentenza 3 luglio 1962 Pag. 21

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – D. L. L. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4 – Norma impugnata non in relazione al suo contenuto, ma rispetto alla legittimità del potere esercitato dall'organo che l'ha posta in essere – Oggetto del giudizio – È costituito dall'atto normativo che ha conferito il potere. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

Leggi – D. L. L. 25 giugno 1944, n. 151 – Conferimento al Governo di poteri straordinari di carattere legislativo – Non costituisce delegazione legislativa – Inapplicabilità dei principi valevoli per la legittimità delle deleghe legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione – Giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio – Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 70, 76, 77, disp. trans. XV; D. L. L. 27 luglio 1945, n. 475).

N. 86 – Sentenza 3 luglio 1962 » 27

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legge di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149: principio del *solve et repete* – Questione già decisa con sentenza n. 79 del 1961 – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.

Imposte e tasse – Legge di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 145, terzo comma – Esclusione del potere del giudice di sospendere gli effetti dell'atto amministrativo – Disposizione che si riferisce al principio della esecutorietà dell'atto amministrativo e non al *solve et repete* – Violazione dell'art. 113 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Impugnazione di norma che rinvia ad altra già dichiarata illegittima – Non necessaria la dichiarazione di illegittimità essendo venuta meno la norma cui si rinvia.

Finanza locale – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 48 – Rinvio a disposizione già dichiarata illegittima.

Finanza locale – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285: principio del *solve et repete* – Validità delle argomentazioni addotte dalla Corte in precedenti decisioni relative allo stesso principio – Violazione degli artt. 3, 24 e 113 – Illegittimità costituzionale.

N. 87 – Sentenza 3 luglio 1962 Pag. 37

Imposte e tasse – Esecuzione fiscale – T. U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma: inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 Cod. proc. civile – Costituzione, art. 3 – Interpretazione – Asserita violazione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Costituzione, art. 113 – Interpretazione unitaria dell'articolo – Secondo comma: riconoscimento al cittadino del diritto di richiedere la tutela giurisdizionale contro atti amministrativi lesivi, senza precludere al legislatore ordinario il potere di regolare i modi e l'efficacia della tutela stessa – Terzo comma: potere di annullamento di atti amministrativi da parte di organi giurisdizionali – Limiti.

Imposte e tasse – T. U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo e terzo comma – Esecuzione esattoriale – Particolarità rispetto all'ordinario processo esecutivo – Più energica manifestazione in esso del principio della esecutorietà degli atti amministrativi – Conseguente esclusione, di regola, del potere del giudice di revocare, modificare l'atto o sospenderne l'esecuzione – Validità del principio anche nell'attuale ordinamento – Asserita violazione dell'art. 113 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse – Esecuzione fiscale – Sistema costituito dagli artt. 208 e 209 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 – Sua interpretazione e contenuto – Sostituzione alle opposizioni di cui agli artt. 615-618 del Cod. proc. civile, proprie dell'esecuzione ordinaria, di altri mezzi di tutela più conformi alle peculiarità dell'esecuzione esattoriale – Violazione dell'art. 113 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse – Esecuzione esattoriale – T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 208 e 209 – Applicazione non della regola del *solve et repete* ma del principio dell'esecutorietà degli atti amministrativi – Interpretazione e conseguenze del principio stesso.

N. 88 – Sentenza 3 luglio 1962 » 51

Competenza del giudice penale – Cod. proc. pen., art. 30, secondo comma: rimessione al Pretore di procedimenti di competenza del Tribunale – Violazione dell'art. 3 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Costituzione, art. 25 – Giudice naturale – Costituzione, art. 102 – Divieto di istituzione di giudici straordinari – Relazione tra le due disposizioni.

Procedimento penale – Costituzione, art. 25, primo comma – Interpretazione – Giudice naturale o precostituito per legge, quale competenza fissata, senza alternativa, immediatamente ed esclusivamente dalla legge – Riserva assoluta di legge – Certezza del giudice – Esclude la possibilità di alternativa, sia pure prevista dalla legge, tra un giudice e un altro, risolubile *a posteriori* – Cod. proc. pen., art. 30, secondo comma – Illegittimità costituzionale – Cod. proc. pen. artt. 30, terzo comma, e 31, secondo comma – R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 10: illegittimità costituzionale conseguenziale.

N. 89 – Sentenza 12 novembre 1962 Pag. 61

Imposte e tasse – R. D. L. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 18: imposta di fabbricazione sugli olii minerali – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 97: legge tributaria sulle successioni – Osservanza della regola del *solve et repete* per l'ammissibilità dei ricorsi per opposizione alle ingiunzioni di pagamento delle imposte – Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma che enuncia un principio di carattere generale: legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6, secondo comma – Principio del *solve et repete* – Singole disposizioni di leggi particolari che riproducono il principio – Necessità di una dichiarazione espressa e specifica di illegittimità costituzionale.

N. 90 – Sentenza 12 novembre 1962 » 69

Potestà normativa in materia penale – Competenza esclusiva dello Stato – Costituzione, art. 25, secondo comma – Riserva assoluta di legge statale.

Potestà normativa in materia penale – Competenza esclusiva dello Stato – Fondamento costituito dalla particolare natura delle restrizioni della sfera giuridica che vengono inflitte mediante la pena – Incidenza di questa sui beni e sulla libertà personale – Necessità di una valutazione generale degli interessi individuali e sociali – Competenza del legislatore statale.

Competenza esclusiva dello Stato in materia penale costituzionalmente garantita - Limitazioni a favore di altri enti - Esclusione - Asserita limitazione di una eventuale potestà normativa penale della Regione ai soli particolari interessi della Regione e come presidio delle sole norme giuridiche che statutariamente essa ha il potere di emettere - Esclusione.

Regioni - Competenza legislativa esclusiva - Contenuto - Non comprende anche ogni specie e forma di tutela dei rapporti giuridici disciplinati dalla Regione - Sanzione penale - Non costituisce attributo essenziale del comando giuridico - Asserita inclusione nella potestà legislativa esclusiva della Regione di una autonoma disponibilità della tutela penale - Esclusione - Possibile tutela delle norme regionali assicurata da altre sanzioni - Valutazione della insufficienza di tali sanzioni e della necessità di una tutela penale - Costituisce problema di politica legislativa - Insindacabilità da parte della Corte - Applicabilità delle norme penali dello Stato - Non influisce sul carattere esclusivo della legislazione regionale, nè importa l'inserimento di una norma concorrente dello Stato in quella che deve rimanere esclusiva della Regione - Preventivo e generale presidio della legislazione regionale costituito da una o più norme penali statali.

Regione siciliana - Caccia e pesca - Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, art. 125: sanzione per omesso conferimento di pesce spada al centro ittico disposto dall'art. 2 del regolamento sulla pescheria del Comune di Lipari - Violazione dell'art. 25, seconda comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Giudizio sull'applicabilità al fatto di una norma penale statale - Competenza del giudice *a quo*.

N. 91 - Sentenza 12 novembre 1962 Pag. 77

Decreti delegati - Limite di tempo per l'esercizio della funzione legislativa delegata - Non si riferisce alla pubblicazione, ma all'emanazione del decreto. (Costituzione, artt. 76 e 87, quinto comma).

Infortuni sul lavoro - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro - D. P. R. 19 marzo 1953, n. 303 - Pubblicazione oltre il termine di un anno fissato con la legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51 - Irrilevanza - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76).

N. 92 – Sentenza 13 novembre 1962 Pag. 81

Elezioni amministrative – Deliberazione del Consiglio comunale di Marano in sede di contenzioso elettorale – Costituisce atto di un organo giurisdizionale nello svolgimento di attività giurisdizionale – Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale – Asserita inesistenza dell'atto perchè posto in essere da un organo non più investito della controversia a causa della scadenza del termine per decidere e della investitura della Giunta provinciale amministrativa del giudizio – Irrilevanza ai fini della decisione della Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Competenza della Corte costituzionale – Atti non aventi forza di legge – Esclusione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Deliberazione consiliare che lo promuove – Individuazione delle disposizioni impugnate – Prospettazione di una questione di legittimità costituzionale come rilevante in un eventuale giudizio di appello – Estraneità della questione alla causa – Inammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Elezioni amministrative – Legge 23 marzo 1956, n. 136 – Asse-
rito carattere innovativo rispetto alla disciplina anteriore alla
Costituzione relativa alla giurisdizione dei Consigli comunali –
Insussistenza – Mutamento limitato alla formulazione degli arti-
coli – Violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzio-
ne – Esclusione – Asserita violazione dell'obbligo di sottoporre
a revisione le giurisdizioni speciali esistenti – Non costituisce
motivo di incostituzionalità – Disposizione transitoria VI della
Costituzione – Interpretazione.

Elezioni amministrative – Consigli comunali in sede di conten-
zioso elettorale – Fanno parte della organizzazione unitaria dello
Stato, ma non sono organi statali in senso stretto – Anomalia
connessa con la specialità della giurisdizione e non contrastante
con le norme costituzionali che si riferiscono alla Magistratura
ordinaria ed alle sezioni specializzate – Carattere « perfetto » dei
collegi giudicanti secondo l'art. 102, primo comma, della Costi-
tuzione – Non si estende ai vecchi collegi competenti in materia
di giurisdizione speciale – Asserita necessità che la composizione
dei collegi giudicanti delle preesistenti giurisdizioni speciali com-
prenda anche giudici ordinari – Insussistenza.

Costituzione, disp. trans. VI – Giurisdizioni speciali – Debbono
anch'esse garantire il diritto di difesa, l'indipendenza e l'impar-
zialità del giudicante. (Costituzione, art. 108 e disp. trans. VI).

N. 120 – Ordinanza 12 dicembre 1962 Pag. 265

Elezioni – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 82 e 83 – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 121 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 267

Imposte e tasse – T. U. 3 marzo 1934, n. 393, art. 322, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 2 del D. P. R. 20 gennaio 1955, n. 289 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 122 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 271

Imposte e tasse – T. U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 322, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 2 del D. P. R. 20 gennaio 1955, n. 289 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 123 – Sentenza 13 dicembre 1962 » 275

Sciopero – Costituzione, art. 40 – Conferma della sua immediata precettività – Richiamo alle sentenze n. 29 del 1960, contenente la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 502, secondo comma, del Codice penale, e n. 46 del 1958 che esclude la illegittimità costituzionale dell'art. 333 dello stesso Codice – Conferma del principio implicito in quest'ultima pronuncia.

Sciopero – Diritto di sciopero – Costituzione, art. 40 – Mancata emanazione della legge che deve determinare l'ambito dell'esercizio del diritto – Necessità per la Corte di ricercare le limitazioni al diritto – Criteri della ricerca – Maggiore ristrettezza del potere della Corte rispetto a quello proprio dell'organo legislativo.

Sciopero – Imprese di servizi pubblici – Diritto di sciopero dei lavoratori ad esse addetti – Necessità di accertare se nel sistema della Costituzione si riscontrino elementi idonei ad escludere o

dano lo sgombero dell'inquilino - Dichiarazione dell'urgenza delle riparazioni pronunciata dalla Sovrintendenza non nella qualità di organo del processo ma quale portatrice di pubblico interesse - Impugnabilità dell'atto - Incidenza di esso non sul diritto alla difesa ma sul diritto sostanziale alla proroga della locazione - Violazione dell'art. 24 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 95 - Ordinanza 15 novembre 1962 Pag. 109

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legge 7 luglio 1959, n. 490: coltivazione e cessione delle barbabietole da zucchero - Questione di legittimità costituzionale già decisa - Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, artt. 3, 18, 41 e 76; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Competenza della Corte costituzionale - Questioni di legittimità di atti amministrativi - Esclusione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

N. 96 - Ordinanza 15 novembre 1962 » 115

Industria e commercio - Semi oleosi - Legge di delegazione 29 ottobre 1954, n. 1073 - T. U. 22 dicembre 1954, n. 1217, contenente disposizioni sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti - Questione già decisa - Manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, artt. 72, ultimo comma, e 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 97 - Ordinanza 15 novembre 1962 » 121

Imposte e tasse - Imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza - R. D. L. 5 marzo 1942, n. 186, art. 4, terzo comma: osservanza della regola del *solve et repete* per la proposizione dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie - Questione di legittimità costituzionale già decisa - Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, artt. 3, 24 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

limitare il diritto in confronto a tale categoria di prestatori d'opera - Costituzione, art. 40 - Interpretazione - La regolamentazione legislativa in esso prevista ha per oggetto il diritto di sciopero non solo sotto il profilo dell'esercizio, ma anche sotto quello dei soggetti che ne possano essere titolari - Legittimità di limitazioni soggettive del diritto se imposte dall'esigenza di salvaguardare altri interessi generali costituzionalmente garantiti.

Sciopero - Codice penale - Applicabilità, pur in mancanza della nuova disciplina del diritto di sciopero, delle sanzioni penali previste nel Codice penale preesistente all'attuale sistema costituzionale - Limiti derivanti dalla necessità di salvaguardare gli interessi generali assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela di categoria. (Costituzione, art. 40).

Sciopero - Abbandono collettivo del lavoro effettuato dai lavoratori addetti a imprese di servizio pubblico o di pubblica necessità - Fattispecie - Azienda tramviaria e automobilistica municipale - Non dà luogo ad un servizio pubblico di importanza sufficiente a provocare con la lesione degli interessi generali la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione - Cod. pen., art. 330 - Inapplicabilità della sanzione penale ivi prevista - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Sciopero - Liceità per soli fini di carattere economico - Costituzione, art. 40 - Sua collocazione nel titolo relativo ai rapporti economici - Tutela non limitata alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma estesa a tutto il complesso degli interessi dei lavoratori disciplinato nel titolo terzo della Costituzione. (Costituzione, art. 40).

Sciopero - Cod. pen., art. 504 - Inapplicabilità delle sanzioni ivi comminate nel caso di scioperi promossi da fini economici - Lavoratori addetti ad imprese di servizio pubblico - Legittimità dello sciopero per fini economici nei confronti della pubblica autorità che sia parte del rapporto di lavoro - Conferma dell'interpretazione tratta da un confronto con l'art. 503 dello stesso Codice - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 40).

Sciopero - Cod. pen., art. 505 - Sciopero indetto «soltanto» per solidarietà con altri lavoratori della stessa categoria - Presuppone la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori - Liceità - Competenza del giudice di merito a verificare la concreta sussistenza dei requisiti cui è condizionata la legittimità - Esclusione di illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 40).

Consigli comunali in sede di contenzioso elettorale - Partecipazione di consiglieri solo al momento della votazione ma aventi conoscenza delle argomentazioni delle parti contenute nel ricorso e nelle controdeduzioni - Non costituisce violazione del diritto di difesa - Asserita mancanza di indipendenza e di imparzialità del Consiglio comunale in sede giurisdizionale - Esclusione, sia se riferita ai rapporti con altri organi o poteri, sia se riferita agli interessi dedotti nel giudizio. (Costituzione, artt. 104 e 130).

Elezioni amministrative - D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, artt. 82, 83 e 84 - Violazione degli artt. 102, 103, 104 e 130 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 93 - Sentenza 13 novembre 1962 Pag. 97

Fallimento - R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18: termine di quindici giorni per l'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento e speciale forma di notificazione di questa - Decorrenza del termine dal giorno dell'affissione della sentenza (per estratto) - Possibile tardività della comunicazione del provvedimento agli interessati rispetto al giorno dell'affissione - Irrilevanza pratica - Incongruità del termine, considerato il suo carattere perentorio - Insussistenza - Risponde alle finalità pubblicistiche del fallimento - Asserita violazione dell'art. 25 della Costituzione per impossibilità di un effettivo esercizio del diritto di difesa - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa e diritti costituzionalmente garantiti - Disciplina di essi da parte del legislatore ordinario in modo da assicurarne la effettività - Fissazione di termini per il loro esercizio - Norme che stabiliscono termini così ristretti da rendere estremamente difficile l'esercizio effettivo dei diritti - Illegittimità costituzionale.

Termini per l'esercizio dei diritti - Valutazione della loro congruità in relazione all'interesse del soggetto ed alla funzione dell'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico.

N. 94 - Sentenza 13 novembre 1962 » 105

Procedimento civile - Locazioni urbane - Immobili di interesse storico e artistico - Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 10, n. 3: facoltà del locatore di evitare la proroga della locazione dell'immobile locato quando la Sovrintendenza ai monumenti riconosca l'urgenza e la necessità di riparazioni e restauri che richie-

decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).

Imposte e tasse – T. U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma: inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 del Cod. proc. civile – Sostanziale identità con il sistema della esecuzione esattoriale disciplinato dal precedente T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 – Asserita violazione dei limiti della delega conferita al Governo dall'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 – Insussistenza – Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76).

N. 103 – Ordinanza 15 novembre 1962 Pag. 147

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali obbligatorie – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 9: inefficacia delle marche assicurative che si riferiscono a periodi di paga anteriori di oltre cinque anni alla data della riconsegna delle tessere assicurative all'I. N. P. S. – Eccesso di delega – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, artt. 76 e 77; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, seconda comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 104 – Ordinanza 15 novembre 1962 » 151

Imposte e tasse – Legge di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149: principio del *solve et repete* – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

Finanza locale – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285, secondo comma: principio del *solve et repete* – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

Imposte e tasse – Legge di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 145 – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

BIBLIOTECA	
Classe	2
Volume	88
Tabla	

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XV

1962

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

assimilabile a quello del personale militare o militarizzato – Rapporto gerarchico tra marittimo e comandante della nave – Potere disciplinare del comandante. (Cod. navigazione, artt. 118; 328; 1252, nn. 1, 2, 4 e 5; 491-493; 812).

Sciopero – Lavoratori marittimi – Aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro nautico – Finalità cui è indirizzata la speciale disciplina di esso – Conservazione del patrimonio navigante, dell'integrità fisica e della vita delle persone imbarcate – Garanzia di tale finalità assicurata dal comandante – Sua assoluta supremazia e correlativo stato di assoggettamento dell'equipaggio – Cod. navigazione, art. 1105: repressione delle trasgressioni agli ordini del comandante – Scopo della norma – Sua applicabilità anche quando si riscontri la legittimità del fine che può avere ispirato la disobbedienza agli ordini del comandante – Confronto con l'art. 1106, n. 2, dello stesso Codice.

Sciopero – Lavoratori marittimi – Cod. navigazione, art. 1105: particolare natura dei beni tutelati – Non viola l'art. 40 della Costituzione – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 125 – Sentenza 13 dicembre 1962 Pag. 307

Riforma fondiaria – Consistenza della proprietà terriera privata – Accertamento alla data del 15 novembre 1949 – Variazioni catastali registrate anteriormente a tale data ma non ancora definitive – Irrilevanza – D. P. R. 18 dicembre 1951, n. 1644 – Determinazione della quota di scorporo sulla base di variazione non definitiva – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, art. 76; legge 12 maggio 1950, n. 230; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 4).

N. 126 – Sentenza 13 dicembre 1962 » 313

Procedimento innanzi alla Corte costituzionale – Libertà di locomozione e di soggiorno – Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2: competenza dell'autorità di p. s. ad emettere l'ordine di rimpatrio senza traduzione per motivi attinenti alla pubblica moralità – Questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata con sentenza n. 45 del 1960 e manifestamente infondata con ordinanza n. 23 del 1961 – Riproposizione della questione sotto un profilo diverso da quello esaminato in tali decisioni – Profilo già preso in esame nella sentenza n. 2 del 1956 in relazione all'art. 157 del T. U. delle leggi di p. s. – Disposizione contenuta in una legge intervenuta successivamente – Riesame della questione e decisione con sentenza in camera di consiglio per mancata costituzione di parti e di intervento.

N. 98 – Ordinanza 15 novembre 1962 Pag. 125

Industria e commercio – D. L. C. P. S. 30 maggio 1947, n. 439 (ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69) – Divieto di libera vendita e obbligo del conferimento del risone all'ammasso – Questione di legittimità costituzionale già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, artt. 3 e 41; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 99 – Ordinanza 15 novembre 1962 » 129

Imposte e tasse – Legge di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149 – Principio del *solve et repete* – Questione di legittimità costituzionale già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, artt. 3, 24 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 100 – Ordinanza 15 novembre 1962 » 133

Assistenza e previdenza – Infortuni sul lavoro – Contributi assicurativi I. N. A. I. L. – R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 17, comma quinto: applicazione del principio del *solve et repete* nella riscossione dei premi e dei contributi dovuti dal datore di lavoro – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, artt. 3, 24 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 101 – Ordinanza 15 novembre 1962 » 137

Imposte e tasse – Esecuzione fiscale – T. U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo e terzo comma: inammissibilità delle opposizioni di cui agli artt. 615-618 del Cod. proc. civile – Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 113).

N. 102 – Ordinanza 15 novembre 1962 » 141

Contributi agricoli unificati – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, artt. 4 e 5, e D. L. 23 gennaio 1948, n. 59, art. 5 – Accertamento presuntivo in base al criterio dell'ettaro-coltura – Questione già

INDICE SOMMARIO

N. 83 – Sentenza 3 luglio 1962	Pag. 5
--	--------

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Tutela del paesaggio – Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 1° dicembre 1961 concernente « dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località “ Disueri „, sita nell’ambito dei Comuni di Butera e Mazzarino (Caltanissetta) » – Competenza legislativa esclusiva della Regione – Mancanza delle norme statali di attuazione – Preclusione della potestà amministrativa regionale – Legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 – Competenza dello Stato ad emanare i provvedimenti in essa previsti. (Costituzione, disp. trans. VIII; Statuto siciliano, artt. 14, lett. n, 20 e 43).

Regione siciliana – Tutela del paesaggio – D. Lgt. 18 marzo 1944, n. 91, art. 2, lett. c, e successive modificazioni: conferimento di poteri amministrativi, già spettanti all’Alto Commissario ed alla Consulta regionale, ad organi regionali considerati quali organi di decentramento organico statale – Questione di competenza tra organi dello Stato – Inammissibilità del ricorso regionale per conflitto di attribuzione.

Regioni – Tutela del paesaggio – Adozione di provvedimenti statali « di concerto » con le singole amministrazioni regionali interessate – Fattispecie – Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 1° dicembre 1961 – Mancata partecipazione dell’Assessore alle opere pubbliche della Regione siciliana – Legittimità. (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 13, terzo comma).

N. 84 – Ordinanza 3 luglio 1962	» 17
---	------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Assistenza e previdenza – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, artt. 21 e 27 – Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 27 – Nuovo esame della rilevanza – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 105 – Ordinanza 15 novembre 1962 Pag. 155

Competenza del giudice penale – Cod. proc. pen., artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate. (Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, e 101; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 106 – Sentenza 11 dicembre 1962 » 159

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Valutazione della rilevanza della questione incidentale ai fini della decisione del giudizio principale – Competenza del giudice *a quo* – Fattispecie – Esame della legittimità della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 – Pregiudizialità rispetto alla questione di legittimità costituzionale della legge delegata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Sindacati – Costituzione, art. 39, quarto comma – Interpretazione – Non contiene una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro – Obbligo del legislatore di emanare norme che direttamente o mediatamente incidano nel campo dei rapporti di lavoro, desumibili da altre norme costituzionali – Limiti all'attività legislativa fissati per la tutela di altri interessi. (Costituzione, artt. 3, secondo comma, 35, primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40).

Legislazione – Attuazione dei precetti costituzionali e conseguimento delle finalità segnate nei vari settori dalla Costituzione – Limite derivante dalla necessità di non sacrificare altri precetti ed altre finalità – Rispetto dell'armonica unità del sistema posto dalla Costituzione.

Lavoro – Attività legislativa in materia di rapporti di lavoro – Limiti desumibili da principi e norme della Costituzione, in particolare dall'art. 39 – Principi da esso posti: libertà sindacale e autonomia collettiva professionale – Interpretazione – Conseguente illegittimità costituzionale di una legge che intendesse conferire efficacia generale a contratti collettivi e ad accordi economici con forme e procedimento diversi da quelli previsti dall'art. 39 – Inapplicabilità della disposizione dovuta ad inadempienza costituzionale – Insindacabilità dei motivi di questa – Attuale carenza legislativa e relative conseguenze nel campo dei rapporti di lavoro.

Lavoro - Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori - Stante la carenza legislativa conseguente alla mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, assume il significato e compie la funzione di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale - Finalità - Non costituisce attuazione dell'art. 39 - Mira a collegare il regime dei contratti di diritto comune con l'altro dei contratti con efficacia generale a mezzo di un regolamento transitorio - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro - Legge 1° ottobre 1960, n. 1027, art. 1: conferimento al Governo del potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 741 del 1959 - Opera una reiterazione della delega togliendo alla legge n. 741 i caratteri della transitorietà e dell'eccezionalità che consentono di escluderne la illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione di illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione - Insussistenza - Peculiarità della legge determinate dall'oggetto e dalla particolare finalità della delega - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro - Deposito presso il Ministero del lavoro degli accordi economici e dei contratti collettivi a cura di una delle associazioni stipulanti - Finalità - Legge 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita violazione dell'art. 71 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, art. 5: divieto per le norme delegate di essere in contrasto con norme imperative di legge - Opera al di fuori della delega, ma direttamente sui contratti ai quali il Governo deve conformare le proprie norme - Asserita violazione dell'art. 77 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale - Competenza del giudice ordinario ad accertare volta per volta se sussista il contrasto delle clausole contrattuali con le norme imperative di legge e, in caso affermativo, di disapplicarle.

Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741 - Asserita omissione dell'indicazione del criterio che il Governo deve adottare nel caso di più contratti collettivi o di più accordi economici relativi alla medesima categoria - Non configura un vizio di legittimità della legge.

Lavoro - Legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, art. 8: ammonta a carico del datore di lavoro che non adempia gli obblighi derivanti dalle norme delegate - Asserita violazione dell'art. 3

della Costituzione – Insussistenza – Considerazione non arbitraria della particolare posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e particolare tutela penale di essa.

Eguaglianza davanti alla legge – Costituzione, art. 3 – Interpretazione – Ipotesi legislative che, apparentemente discriminatrici nei confronti di categorie o gruppi di cittadini, nella sostanza ristabiliscono l'eguaglianza delle condizioni di queste categorie o gruppi – Legittimità costituzionale.

Ordinanza 31 ottobre 1962, pronunciata in udienza nel corso della discussione della questione di legittimità costituzionale in via incidentale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in ordine all'intervento nel giudizio di soggetti (C. I. S. L. e F. I. L. L. Z. A.) non parti del giudizio *a quo* cui si riferisce la sentenza n. 106: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Costituzione limitata alle parti del giudizio *a quo* – Associazioni sindacali – Non furono parti nel giudizio *a quo* – Loro partecipazione alla stipulazione di contratti collettivi – Irrilevanza – Non conferisce ad esse la figura di soggetti processuali – Loro intervento nel giudizio di legittimità in via incidentale – Inammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 18).

N. 107 – Sentenza 11 dicembre 1962 Pag. 189

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, degli operai addetti all'industria edilizia, recepito nel D. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, in virtù della delega legislativa contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741 – Richiamo alla sentenza n. 106 del 1962, con cui la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla legge n. 741 del 1959 – Esame della Corte limitato alla questione di legittimità della clausola contenuta nell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro – Applicazione alla fattispecie della precedente decisione della Corte – Clausole contrattuali in contrasto con norme imperative di legge – Non operatività della delega nei loro confronti – Loro natura di clausole contrattuali anche se compaiano nei decreti legislativi che danno attuazione alla delegazione – Accertamento del loro contrasto con le norme imperative di legge e con precetti costituzionali – Competenza del giudice *a quo* – Inammissibilità della questione di legittimità proposta.

N. 108 – Sentenza 11 dicembre 1962 : » 199

Ordinamento giudiziario – Sezioni specializzate agrarie – Composizione – Legge 4 agosto 1948, n. 1094, art. 5: prevalenza numerica nella fase del giudizio di primo grado degli esperti sui giu-

Sezioni specializzate – Legge 18 agosto 1948, n. 1140, art. 5, e legge 3 giugno 1950, n. 392, art. 1 – Non assicurano specifici requisiti di idoneità e di indipendenza degli esperti – Asserito affidamento al legislatore di un'assoluta discrezionalità nella disciplina delle Sezioni specializzate con la sola garanzia della « riserva di legge » – Esclusione – Necessità di applicare anche nell'ordinamento delle Sezioni specializzate il principio della pre-costituzione del giudice e gli istituti dell'astensione e della ricusazione – Violazione degli artt. 102 e 108 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

N. 109 – Sentenza 11 dicembre 1962 Pag. 213

Processo civile – Giudice istruttore – Poteri – Raccolta di mezzi istruttori e di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo – Esclusione della competenza ad emettere provvedimenti decisori, riservata al collegio.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Riforma fondiaria – DD. PP. RR. 3 ottobre 1952, n. 1781, e 29 novembre 1952, n. 2866 – Legittimazione del giudice istruttore civile a proporre una questione di legittimità costituzionale la cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio promosso avanti al Tribunale al quale è addetto – Esclusione – Mancanza di una norma testuale in tal senso – Irrilevanza – Valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale – Importa un'interferenza sull'attività di giudizio spettante al collegio – Inammissibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sua indipendenza dal giudizio principale – Eventuale incompetenza del giudice *a quo* a statuire sulla controversia di merito – Irrilevanza al fine della decisione della questione di legittimità costituzionale – Proposizione della questione da parte del giudice istruttore – Attiene non alla competenza ma alla legittimazione dell'organo a proporre la questione stessa – Inammissibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 110 – Sentenza 11 dicembre 1962 » 221

Amnistia e indulto – Decreto presidenziale di concessione di amnistia e di indulto – Costituisce atto avente forza di legge – Circostanze decisive in tal senso desunte dagli artt. 25 e 79 della Costituzione – Sindacabilità da parte della Corte.

Amnistia e indulto – Legge 10 luglio 1959, n. 459: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » – Art. 2: potere di indulto sotto certi profili discrezionale e autonomo – Costituzione, art. 79 – Consente che attraverso i decreti legislativi di amnistia e di indulto venga esercitato un qualche potere di scelta – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Amnistia e indulto – Legge 10 luglio 1959, n. 459 – Ipotetica prospettazione della questione di legittimità costituzionale nel senso che la disposizione impugnata avrebbe conferito un potere non adeguatamente specificato e delimitato – Legge di delegazione prevista nell'art. 79 della Costituzione – Necessità di un'adeguata specificazione e delimitazione dei poteri con essa conferiti – Fondamento – Sussistenza nella legge impugnata desunta da un'analisi del suo contenuto – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Amnistia e indulto – Costituzione, art. 79 – Legge di delegazione 10 luglio 1959, n. 459 – Uso del potere di delega da parte del Parlamento con maggiore rigidità per l'amnistia e con rigidità minore per l'indulto – Attiene alla discrezionalità politica – Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

Amnistia e indulto – Costituzione, art. 79 – Legge di delegazione 10 luglio 1959, n. 459, art. 2 – Infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale – Conseguente infondatezza della questione relativa all'art. 2, ultimo comma, del D. P. R. 11 luglio 1959, n. 460, impugnata per invalidità derivata.

N. 111 – Ordinanza 12 dicembre 1962 Pag. 229

Agricoltura – Contratti agrari – Questione di legittimità costituzionale di norme legislative relative alla disciplina del canone di locazione pattuito in grano o ragguagliato al prezzo del grano – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 3, 24, 41 e 42; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26; Norme integrative, art. 9).

N. 112 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 233

Libertà di iniziativa economica – Zootecnia – Legge 29 giugno 1929, n. 1366, art. 4: divieto di tenere bovini maschi idonei alla riproduzione senza previa autorizzazione per la monta – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

Libertà di iniziativa economica – Zootecnica – Questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell'art. 2 del regolamento 10 marzo 1934 del Ministero dell'agricoltura – Non costituisce atto avente forza di legge – Incompetenza della Corte costituzionale – Inammissibilità della questione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

N. 113 – Ordinanza 12 dicembre 1962 Pag. 237

Assistenza e previdenza – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 21: esclusione del diritto ad ulteriori maggiorazioni della pensione a seguito di contributi versati successivamente alla liquidazione – Nuova disciplina della materia posta in essere dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità costituzionale – Necessità di procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della questione – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 21; legge 12 agosto 1962, n. 1338).

N. 114 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 241

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Decreto ministeriale 26 marzo 1945: norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni per l'analisi delle farine e del grano – Atto non avente forza di legge – Non è soggetto al sindacato della Corte costituzionale – Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. (Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 115 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 245

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Azione penale – R. D. 8 maggio 1904, n. 368, art. 153, ultimo comma: potere del Prefetto di promuovere l'azione penale contro il trasgressore allorchè lo giudichi necessario ed opportuno – Costituisce regolamento di esecuzione della legge 22 maggio 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 233, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi – Atto non avente forza di legge – Non è soggetto al sindacato della Corte costituzionale – Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. (Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 116 – Ordinanza 12 dicembre 1962 Pag. 249

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Fallimento – Legge 30 dicembre 1923, n. 2814: autorizzazione al Governo ad emanare un nuovo Codice di commercio – Legge 4 giugno 1931, n. 659: autorizzazione a pubblicare separatamente libri e titoli del Codice – R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e segg. e 219 (reati di bancarotta e circostanze aggravanti) – Questioni già decise, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione, con sentenza n. 47 del 1962 – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

Fallimento – Legge di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814 – Esame del relativo disegno di legge da parte di Commissioni speciali referenti e successivo esame e votazione in Assemblea, sia alla Camera che al Senato – Impugnazione della legge sotto il particolare profilo della violazione dell'art. 72, ultimo comma, della Costituzione – Insussistenza del fatto che giustificerebbe la censura.

N. 117 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 255

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Libertà personale – T. U. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 13; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9, secondo comma).

N. 118 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 259

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, art. 4 – Norma impugnata non in relazione al suo contenuto, ma rispetto alla legittimità del potere esercitato dall'organo che l'ha posta in essere – Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, art. 4: conferimento al Governo di poteri straordinari di carattere legislativo – Violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione – Insussistenza – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 119 – Ordinanza 12 dicembre 1962 » 263

Elezioni – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 – Questione già decisa – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26 e 29; Norme integrative, art. 9).

dici togati – Questione di legittimità costituzionale già decisa con sentenza n. 76 del 1961 nel senso della non fondatezza della questione – Insussistenza di nuovi motivi – Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Identificazione dell'oggetto del giudizio – Accertamento dei limiti del giudizio della Corte – Necessità al fine di rispettare il principio della corrispondenza fra il « chiesto e il pronunciato » – Riferimento non solo agli articoli della Costituzione che si assumono violati, ma al complessivo testo dell'ordinanza – Oggetto univocamente risultante dalla motivazione – Ammissibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Giudizio sulla rilevanza – Non può considerarsi omesso allorchè risulti anche in modo implicito che esso sia stato compiuto – Proponibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Sezioni specializzate agrarie – Disciplina legislativa relativa alla loro struttura ed al loro funzionamento – Asserita insindacabilità dell'inadempimento del precetto costituzionale che sancisce la predisposizione delle garanzie di indipendenza dei cittadini estranei – Esclusione – Censurabilità sotto l'aspetto del difettoso esercizio dell'attività organizzativa esplicata.

Contratti agrari – Disciplina anteriore e successiva all'entrata in vigore della Costituzione relativa alla competenza a decidere le controversie dipendenti dall'applicazione dei contratti – Legge 24 marzo 1958, n. 195 – Competenza del Consiglio Superiore della Magistratura alla nomina ed alla revoca dei componenti estranei alla Magistratura presso le Sezioni specializzate.

Sezioni specializzate – Richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza n. 76 del 1961 – Costituiscono una sottospecie della giurisdizione ordinaria – Conseguente esigenza di strutturarle adottando le modalità meglio idonee ad accostarle per quanto possibile alla giurisdizione ordinaria – Finalità dell'istituzione delle Sezioni specializzate – Giustifica nei giudici laici requisiti diversi da quelli prescritti per i giudici appartenenti alla Magistratura – Necessità di una precisa e puntuale determinazione tanto dei requisiti di idoneità che di indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Leggi – Riserve di legge non rinforzate – Suscettibilità di dar vita al sindacato rivolto ad accertare se vi sia una qualche, anche minima, corrispondenza fra la legge emessa nella materia riservata e l'interesse che la Costituzione ha inteso tutelare sancendo la riserva.